



COMUNE DI MONZUNO

decorato "Medaglia d'Oro al Merito Civile"

Provincia di Bologna

Via Casaglia, 4 - 40036 MONZUNO - (BO)

Partita IVA 00528301203 - Codice Fiscale 00956680375

Area Tecnica - Servizio Commercio-Attività Produttive - Turismo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DI SOSTA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

ED ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA "a cappello"

Modificazioni e Integrazioni al precedente Regolamento
approvato con Del. C.C. n. 41/26.4.2004

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337, sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili all'aperto.
2. Le attività di spettacolo viaggiante, compresi i Circhi Equestri, nel Comune di Monzuno, sono disciplinate oltre che dalla Legge di cui sopra, anche dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento, che restano disciplinati dalla normativa vigente in materia e dagli artt. 86 e 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (d'ora innanzi denominato per brevità T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
4. L'Amministrazione Comunale riconosce le forme associative legalmente costituite dello spettacolo viaggiante.

Art. 2 - IDENTIFICAZIONE DELLE AREE COMUNALI

1. Le attività di cui all'art. 1 potranno essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo ed approvate con apposito atto di Giunta Comunale a norma dell'art. 9 della legge 337/68.
2. L'elenco delle aree disponibili è aggiornato annualmente con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, che verrà trasmessa alle OO.SS. di categoria.

Art. 3 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di ammissione, tese ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività temporanea e relativa concessione di occupazione suolo pubblico, dovranno essere presentate in competente marca da bollo, al Responsabile dello Sportello Unico secondo la modulistica predisposta **e comunque 30 gg. prima dell'inizio dell'attività.**
2. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, comporta l'inefficacia della domanda e automaticamente la stessa verrà archiviata.
3. La domanda, redatta secondo la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio dovrà contenere:
 - Cognome e Nome del richiedente con generalità complete
 - numero codice fiscale e/o Partita IVA;
 - domicilio fiscale;
 - tipo di attrazione che si intende esercitare (denominazione esatta come da elenco ministeriale);
 - periodo di occupazione (**comprensivo anche del montaggio e smontaggio delle attrezzature**), indicazione dell'orario che si intende effettuare per lo svolgimento dell'attività;
 - **per i circhi equestri** indicazione delle specie di animali e in quale numero. Il Comune avrà la facoltà di richiedere parere igienico sanitario ed eventuale richiesta di sopralluogo al Servizio Veterinario presso il Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL di Porretta Terme;

- dimensioni dell'ingombro delle attrazioni;
- numero delle carovane abitazioni e carri per il trasporto e loro dimensioni;
- autocertificazione attestante di non essere oggetto di provvedimenti giudiziari a proprio carico o a carico di componente il proprio nucleo familiare.

La domanda dovrà essere completa dei seguenti documenti:

- copia del collaudo statico delle attrazioni a firma di tecnico abilitato, precisando che l'inizio dell'attività, anche per le piccole attrazioni, è subordinato alla presentazione al Comune della dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività;
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi;
- nulla osta S.I.A.E.
- copia documento d'identità.

Art. 4 - MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. L'occupazione delle aree è subordinata al rilascio di concessione di suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia.
2. E' vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse. La concessione dell'area per circhi equestri e spettacoli viaggianti sarà rilasciata limitatamente alla disponibilità delle aree identificate.
3. Qualora il numero delle domande superi la disponibilità dell'area predestinata, l'assegnazione verrà effettuata, secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta (data e numero di protocollo).

Art. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

L'esercizio dell'attività, anche in forma temporanea, di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio di licenza, ai sensi dell'art. 69 del citato T.U.L.P.S., nonché dell'art. 19 - comma 1 - n. 6, e comma 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6 - IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA

1. Ciascuna attrazione dovrà essere gestita personalmente dal titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.;
2. Non è ammessa la rappresentanza. Nella conduzione dell'attrazione il titolare può avvalersi della collaborazione di familiari conviventi;
3. L'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico dovranno essere esposte nell'attrazione in modo visibile;
4. E' vietato l'ingresso nell'area a carovane, carriaggi ed attrazioni che non siano state preventivamente autorizzate;
5. Rispetto della normativa igienico sanitaria, in particolare nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (crepes, zucchero filato, ecc.).

Il concessionario dovrà:

- rispettare gli orari dell'attività determinati nell'atto autorizzativo;
- osservare la massima pulizia e decoro dove sostano le attrazioni, le carovane ed i carriaggi utilizzando gli appositi cassonetti di raccolta rifiuti previa immissione in sacchetti ben chiusi e raccolta differenziata;
- osservare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni ;
- usare gli amplificatori del suono in modo tale da non disturbare la quiete ed il riposo delle persone;
- rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli agenti o funzionari del Comune;
- provvedere all'assicurazione contro eventuali infortuni ai clienti delle attrazioni.

Art. 8 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito di manifestazioni temporanee possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante.
2. La durata di tali autorizzazioni può essere estesa fino ad un massimo di **20 (venti)** giorni, compresi quelli di svolgimento della manifestazione.
3. **Per manifestazioni di durata superiore ai 20 (venti) giorni**, l'autorizzazione *potrà essere concessa per il solo periodo di svolgimento delle stesse.*

Art. 9 - AREE PRIVATE

Qualora nelle aree identificate dall'Amministrazione Comunale, vi siano **aree private, non recintate**, le stesse sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 10 - RICONSEGNA DELL'AREA UTILIZZATA

1. E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata assegnata. Ogni modifica o alterazione fatta, dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.
2. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, dal comma precedente, verranno fatti eseguire i lavori a cura e spese del concessionario ai sensi della vigente normativa.

Art. 11 - REVOCA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di P.S. o di ordine pubblico.

Art. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Qualora il concessionario non occupi l'area entro 7 giorni dal rilascio della concessione, sarà dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.
2. Il concessionario dichiarato decaduto dovrà pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area.

Art. 13 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Art. 14 - RICHIAMO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968, n° 337, dal T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

Art. 15 - SANZIONI

Qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 106 del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

CIRCHI EQUESTRI

I titolari di circhi equestri che sosteranno sul territorio comunale di Monzuno, **con al seguito animali dovranno:**

- assicurare che i ricoveri degli animali al seguito, siano contenuti in un perimetro recintato, che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge 150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;
- non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore;
- rispettare i criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti.

A norma dell'art. 7 della Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 gli animali, sia cuccioli che adulti, non potranno essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

ALLEGATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA "a cappello"

L'esercizio di arte di strada "a cappello" è quell'attività esercitata dagli artisti nelle strade e nelle piazze, senza l'esazione di biglietto, mediante eventuale raccolta di offerte con il tipico sistema del "cappello"; questa attività è assolutamente **non commerciale** ed esula dai presupposti normativi dell'esercizio dello spettacolo viaggiante.

Considerato che sempre un maggior numero di persone si dedicano all'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada e che dette persone, con le loro esibizioni, non fanno altro che moltiplicare e arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani, questa Amministrazione riconosce i diritti nel rispetto della normativa vigente.

E' vietato il libero esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada nel territorio comunale, fatte salve le aree identificate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale e con il seguente orario dalle ore 9.00 alle ore 23.00.

In ogni caso gli artisti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- non sia impedita la normale circolazione pedonale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e non vengano ostacolate altre attività;
- non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione, purché le emissioni sonore non risultino eccessive in relazione alle caratteristiche dello spazio. In ogni caso non si possono superare i limiti di legge;
- non si chieda il pagamento del biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte;
- **l'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada è esente dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico** e detta occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione e comunque non oltre 45 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione;
- **nel caso in cui lo spettacolo di strada si configuri commerciale e quindi con il pagamento del biglietto, l'artista sarà soggetto al regolare pagamento dello spazio occupato secondo la vigente tariffa COSAP;**
- lo spazio necessario all'esibizione, non potrà essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, si consente l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti;
- l'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

In ogni caso l'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.